



Sindacato Autonomo

Segreteria di Coordinamento



SINDACATO ITALIANO LAVORATORI  
CREDITO ENTI ASSIMILATI

[www.silceagruppintesa.org](http://www.silceagruppintesa.org)

[info@silceagruppintesa.org](mailto:info@silceagruppintesa.org)

## ACCOLTO DAL GIUDICE DI MILANO IL RICORSO DEL DIRIGENTE PROVINCIALE SILCEA

RELATIVO AL RICONOSCIMENTO A UN SUPERIORE INQUADRAMENTO AUTOMATICO  
**PACTA SUNT SERVANDA**

### **L'inquadramento automatico non può essere negato a posteriori**

Segnaliamo con soddisfazione la sentenza resa dal giudice del lavoro di Milano in data 5/10/2006, non impugnata dall'Azienda e quindi definitiva, che ha accolto il ricorso proposto dal nostro Dirigente Sindacale Provinciale – patrocinato dall'Avv. Alessandra Ruggiero – nei confronti di Intesa Gestione Crediti.

Con accordo siglato il 20 aprile 2004 tra le OO.SS. e l'azienda, stante l'esigenza di riconoscere a tutti i dipendenti provenienti dalle diverse banche del Gruppo Intesa un percorso professionale omogeneo e coerente con la specifica professionalità richiesta nella gestione dei crediti in sofferenza, veniva definita la disciplina integrativa degli inquadramenti relativi al personale delle aree professionali e dei Quadri Direttivi di primo e secondo livello; in particolare l'accordo prevedeva che al dipendente addetto alla specifica mansione di "gestore", venisse riconosciuta, con decorrenza 1° maggio 2004:

- dopo 12 mesi di adibizione, l'inquadramento alla terza area professionale, terzo livello retributivo;
- dopo ulteriori ventiquattro mesi l'inquadramento nella terza area professionale, quarto livello retributivo;
- dopo ulteriori trenta mesi, l'inquadramento nel primo livello nella categoria dei Quadri Direttivi.

Il citato accordo prevedeva altresì delle norme transitorie per chi, come il ricorrente, fosse già inquadrato nel livello A3L4, stabilendo che l'inquadramento nella superiore categoria del quadro direttivo di primo livello, si sarebbe conseguito con il periodo massimo di adibizione di 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

Tuttavia, spirato il termine previsto, nessuna promozione veniva riconosciuta al collaboratore; l'azienda, più volte sollecitata, inopinatamente negava che l'accordo siglato prevedesse un meccanismo di promozione automatica, ma che, al contrario, la promozione dovesse essere concessa unicamente previa valutazione della specifica competenza tecnica e professionale del lavoratore; è chiaro però che, con tale pretesa di esercizio di discrezionalità, l'azienda cercava, a posteriori di negare l'accordo stesso; di fronte a tale incomprensibile ostracismo, al collega non restava che agire in giudizio affinché si accertasse e dichiarasse il suo diritto all'inquadramento.

Il riconoscimento all'inquadramento è scontatamente avvenuto, avendo il Giudice con poche righe smontato la, invero debole, tesi dell'azienda, limitandosi ad osservare che "l'accordo del 20 aprile 2004 non contiene alcun espresso richiamo alla valutazione della professionalità e della competenza specifica acquisita dal dipendente, né fa alcun riferimento alle previsioni del CCNL in ordine alle promozioni e valutazioni dei dipendenti" e ciò ha un senso in quanto, afferma ancora la sentenza, "l'obiettivo dell'accordo era solo quello di armonizzare gli inquadramenti del personale in servizio in ragione delle mansioni già espletate" e coerentemente a questo scopo "il tempo di adibizione alle mansioni è stato ritenuto dalle parti collettive quale unico e valido presupposto per



Sindacato Autonomo

SINDACATO ITALIANO LAVORATORI  
CREDITO ENTI ASSIMILATI

Segreteria di Coordinamento



[www.silceagruppointesa.org](http://www.silceagruppointesa.org)

[info@silceagruppointesa.org](mailto:info@silceagruppointesa.org)

---

ritenere acquisita la particolare professionalità nei confronti di un lavoratore che sul campo stava già prestando le mansioni proprie dell'inquadramento che andava a conseguire".

Sotto il profilo strettamente sindacale, ci permettiamo di affermare che la decisione – ribadiamo non impugnata dall'azienda – che ha riguardato il collega ha riaffermato l'importanza di un accordo sindacale sugli inquadramenti, che evita a priori la incontrollata discrezionalità del datore di lavoro ed è anche la riprova che spesso quest'ultimo nega dei diritti che sono pacificamente acquisiti, accampando delle interpretazioni di norme di legge e pattizie, confidando che il dipendente sprovveduto e/o timoroso di chissà quali ritorsioni, o magari non assistito da una efficiente assistenza sindacale, subisca passivamente quelle che sono in realtà delle scelte arbitrarie.

*Da Notizie Silcea dell'Aprile 2007 a cura dell'Avv Matteo Delpini*